



COPIA

N. 35/2018

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2019.

L'anno Duemiladiciotto addì venti del mese di dicembre alle ore 19,26 nella Sala delle Adunanze del Consiglio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	BORTOLONI Andrea	Si		7	CANEPARI Sara		Si
2	DE STEFANI Flavio	Si		8	CUCCOLO Debora		Si
3	FORSINETTI Viviana		Si	9	PASTELLI Riccardo	Si	
4	ORSINI Mauro		Si	10	LABRUNA Sabato	Si	
5	PANELLI Alessio	Si		11	LOMBARDI Claudia	Si	
6	RICCI Alberto	Si			Totali	7	4

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 10** dell'Ordine del giorno.

istruttoria giuridica del segretario comunale:

VISTO, l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, modificato dall'articolo 1 comma 14 lettera a) L. 208/2015, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO, in materia di TARI, l'articolo 1 L. 147/2013, commi da 641 a 668, nonché commi da 688 a 691, ai sensi del quale:

presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (comma 641);

la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642);

in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (comma 643);

fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (comma 645, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera d-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);

relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998 (ibidem);

relativamente alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile (comma 648);

nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649);

in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati (comma 649, modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

in relazione ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);

sempre con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione (ibidem);

DATO ATTO CHE, per quanto afferisce la determinazione della tariffa:

la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);

il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (comma 651);

in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 e con l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);

il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 14 direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (comma 652);

le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (ibidem);

nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune poteva prevedere, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b dell'Allegato 1 al detto D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 e 1b del medesimo Allegato 1 (comma 652, come modificato dall'articolo 2 comma 1 lettera e-bis) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, dall'articolo 1 comma 27 lettera a) L. 208/2015, dall'articolo 1 comma 38 L. 205/2017);

è facoltà del Comune, nei confronti delle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652, come modificato dall'articolo 17 comma 1 L. 166/2016);

a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654 del medesimo articolo 1 L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653, come modificato dall'articolo 1 comma 27 lettera b) L. 208/2015);

il piano finanziario deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (compresi i costi dello smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente) (comma 654);

tra le componenti di costo del piano finanziario vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento, fra l'altro, al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) (comma 654-bis, inserito dall'articolo 7 comma 9 D.L. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2015);

resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis D.L. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla L. 31/2008, e il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (comma 655);

la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (comma 656);

nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (comma 657);

nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (comma 658);

VISTO l'articolo 180 comma 1-septies D. Lgs. 152/2006, aggiunto dall'articolo 38 comma 1 L. 221/2015 che, con la precipua finalità di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, è previsto che, fra gli altri, i Comuni incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'auto compostaggio e il compostaggio di comunità, in particolare potendo applicare una riduzione sulla TARI alle utenze che effettuano dette pratiche di riduzione dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. 158/1999, afferente Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, ed ivi con particolare riferimento:

- all'articolo 2 comma 2, che prevede che la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza prevista al punto 1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;
- all'articolo 3 comma 1, in materia di individuazione, da parte degli Enti Locali, del costo complessivo del servizio e di determinazione della tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato;
- all'articolo 3 comma 2, in materia di composizione della tariffa per una parte fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti), e per una parte variabile (rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione);
- all'articolo 4, in materia di articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, tra le quali categorie l'Ente Locale opera riparto dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica (di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006);
- all'articolo 5, in materia di calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la cui quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, e la cui parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza, salva l'applicazione di un sistema presuntivo, e l'applicazione di un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 6, in materia di calcolo della tariffa per le utenze non domestiche, la cui parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, e la cui parte variabile in assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, è determinata attraverso l'applicazione di un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 del medesimo Allegato 1;
- all'articolo 7, in materia di agevolazioni per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, e, per le utenze non domestiche, di coefficiente di riduzione, applicato sulla parte variabile della tariffa, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, ai fini della determinazione della tariffa il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani (ovvero i singoli Comuni), approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento, in particolare:

- in esso sono compresi il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi (ovvero all'affidamento di servizi a terzi) e le risorse finanziarie necessarie;
- deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni;

DATO ATTO CHE, in merito ai costi standard di cui il Comune deve, a fare data dal 2018, tenere conto ai sensi dell'articolo 1 comma 653 L. 147/2013 e s.m.i., le linee guida interpretative da parte del MEF, che recano la precisazione secondo la quale il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa "di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma", dispongono, fra l'altro, che:

- i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare "solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, ma non, allo stato, un parametro vincolante", fermo restando che il comma 654 prevede che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento";

- i costi standard attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653;

- quali elementi di scostamento dal costo standard nazionale, pari a euro 294,64 euro/tonnellata, si devono tenere presente, fra gli altri, ad esempio la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,3%, nonché la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto, rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km, nonché la regione di appartenenza;

RITENUTO concordare con le linee guida, non nella parte in cui afferma un supposto regime transitorio per il primo anno, in realtà non previsto dalla legge (semmai, al contrario, l'entrata in vigore della norma è stata oggetto di varie proroghe), quanto, in particolare, nella parte della loro non vincolatività in termini assoluti, in quanto il Legislatore, utilizzando la frase "tengono conto", intende significare che il Comune detiene una discrezionalità vincolata nell'apprezzamento del parametro del costo standard, potendosene discostare, purché motivatamente;

DATO ATTO CHE, il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 D. Lgs. 446/1997:

- può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nei casi di: a) abitazioni con unico occupante, b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, d) di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e) fabbricati rurali ad uso abitativo e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti (articolo 1 comma 659 L. 147/2013, come modificato dall'articolo 36 comma 1 L. 208/2015);

- può deliberare riduzioni ed esenzioni ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 659, ma, in tale caso, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (articolo 1 comma 660 L. 147/2013, come sostituito dall'articolo 2 comma 1 lettera e-ter), D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014);

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 1 comma 688 L. 147/2013, come riscritto dall'articolo 1 comma 1 lettera b) D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 68/2014, successivamente modificato dall'articolo 4 comma 12-quater D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014, in relazione alla riscossione della TARI:

il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;
è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla istruttoria sopra riportata;

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 comma 3 D. Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

peraltro, ai sensi dell'articolo 193 comma 3 D. Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 comma 1 numero 35) lettera c) D. Lgs. 118/2011, in deroga al detto comma 169, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, prevista dal comma 2 del detto articolo 163, ai fini di ripristino degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, è stato differito, con Decreto del Ministero dell'Interno del 26.11.2018, attualmente in corso di perfezionamento, al 28 febbraio 2019;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 26 L. 208/2015, come modificato, per quanto interessa, dall'articolo 1 comma 42 lettera a) L. 232/2016, e, successivamente, dall'articolo 1 comma 37 lettera a) L. 205/2017, che, con la precipua finalità di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ed in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, dispone, per gli anni 2016, 2017 e 2018, la sospensione dell'efficacia, fra l'altro, delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 1 comma 683 L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, e, pertanto, in relazione al 2019, entro il 28.02.2019 fra l'altro, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, l'invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente inadempiente;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 12/2013 in data 27.06.2013, modificato con deliberazione C.C. n. 04/2014 del 29.01.2014;

VISTO il piano finanziario 2019 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal Comune sulla base dei costi comunicati dal soggetto gestore del servizio dei rifiuti urbani Consorzio di Bacino Alessandrino indicante i costi di raccolta, smaltimento, nonché i costi indivisibili sostenuti direttamente dall'ente, tenuto conto della necessità di copertura integrale del servizio ai sensi di legge, Allegato "A", della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto;

DATO ATTO CHE i fabbisogni standard calcolati in questa sede e utili alla rilevazione conforme al dettato normativo, fanno riferimento all'anno 2017, dal momento che le variabili descritte di seguito sono disponibili per l'annualità 2017 e si ritiene rischioso abbozzare una proiezione relativa all'ipotetico quantitativo di rifiuti che saranno prodotti nel corso del 2018, in quanto il dato è decisamente influenzabile da una serie di fattori non facilmente prevedibili. In assenza dei dati consuntivi 2018, che dovranno essere analizzati nel Piano finanziario 2020, è comunque legittimo attendersi un risultato relativo ai fabbisogni 2019 del tutto simile a quello individuato nel presente documento;

ATTESO CHE la produzione nell'anno 2017 è stata pari a 188,25 tonnellate di rifiuti per un costo standard complessivo pari ad € 67.274,90;

DATO ATTO CHE salvi sopravvenuti ulteriori elementi di valutazione, pare opportuno un confronto tra le risultanze di cui sopra ed i costi inseriti all'interno del Piano Finanziario per l'anno 2019 (138.327,00 €), con alcune esclusioni:

- i costi di spazzamento manuale (€ 10.160,00)
- i costi di postalizzazione e di strumentazione informatica, oltre a quelli relativi al personale proprio che svolge il servizio di gestione del tributo non sono stati contemplati all'interno del questionario somministrato ai Comuni e devono pertanto essere esclusi dal raffronto (€ 20.715,00).

DATO ATTO CHE, considerando quindi i soli costi connessi al Servizio rifiuti, che - in base alla nota metodologica di cui all'articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 26 novembre 2010, N. 216 - "attiene al complesso delle attività direttamente o indirettamente connesse con la raccolta, la trasformazione, l'allontanamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e unitamente a questi avviati allo smaltimento", che ammontano nel 2019 a **complessivi euro** : 138.327,00 € - 10.160,00 € - 20.715,00 € = **107.452,00 €**.

RISCONTRATA una differenza di euro 40.177,10 pari al 37,39%

CONSIDERATO CHE sebbene la norma non preveda la necessità di fornire alcuna motivazione circa lo scostamento, si evidenzia che:

- la produzione annua di rifiuti risulta significativamente inferiore alla media dei rifiuti prodotti dai 30 minori Comuni consorziati (esclusi i Comuni di Alessandria e Valenza), circostanza presumibilmente addebitabile alla diffusa abitudine da parte di molti utenti che per ragioni di lavoro o studio gravitano sul limitrofo Comune di Valenza di conferire i propri rifiuti indifferenziati presso i cassonetti stradali e per i rifiuti differenziati presso l'area ecologica della A.M.V. S.p.A. di Valenza, determinando quindi un quantitativo annuo di rifiuti sottostimato;
- si svolge un servizio di spazzamento manuale nell'arco di tre giornate ogni settimana, e di spazzamento meccanizzato di sette giornate nell'arco dell'anno;
- è effettuata la raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati (un ritiro settimanale) e dell'organico (due ritiri settimanali);
- il Comune usufruisce del centro di raccolta dell'area ecologica della A.M.V. S.p.A. di Valenza i cui costi vengono ripartiti tra i Comuni vicini sulla base della popolazione di residenza e sulla base dei quantitativi conferiti;

DATO ATTO CHE, sulla base delle previsioni del Regolamento per la disciplina della TARI, e sulla base delle previsioni del fabbisogno di cui al citato piano finanziario, tenuto conto del numero e della conformazione delle utenze come risultanti dalla banca dati a disposizione del Comune, nonché delle opzioni operate dal Regolamento, con particolare riferimento a quelle agevolatorie, appare opportuna l'adozione delle tariffe della TARI secondo quanto indicato nell'Allegato "A", della presente parte essenziale e integrante ad ogni legale effetto;

RITENUTO:

con riferimento alle modalità di versamento, confermare, per l'anno 2019, la modalità di versamento secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D. Lgs. 241/1997, mediante modello F24, predisposto dal Comune;

con riferimento ai termini di versamento, procedendo a compendiare le esigenze di assicurare idonea liquidità di cassa al Comune con le necessità di evitare disagi da concentrazione di adempimenti fiscali in capo al contribuente, stabilire che il versamento sia effettuato in numero tre rate, con scadenza, rispettivamente, alle date del 31 marzo 2019, 31 maggio 2019 e 31 luglio 2019 oppure, a scelta del contribuente, in unica soluzione entro la data del 31 marzo 2019;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- Presenti: 7;
- Astenuti: 0;
- Votanti: 7;
- Favorevoli: 7;
- Contrari: 0;

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, il piano finanziario e le tariffe della tassa rifiuti TARI del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anno 2019, relativo al Comune di Pecetto di Valenza, ai sensi dell'Allegato "A" parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto;
2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal primo gennaio 2019;
1. Di stabilire che il versamento della TARI per l'anno 2019 avvenga secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D. Lgs. 241/1997, mediante modello F24, e sia effettuato in numero tre rate, aventi le seguenti scadenze:
 - rata 1: 31 marzo 2019;
 - rata 2: 31 maggio 2019;
 - rata 3: 31 luglio 2019;
2. Di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/1992, nella misura determinata dall'Amministrazione Provinciale di Alessandria;
3. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TARI 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;
4. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Pecetto di Valenza.
5. Di dichiarare, con votazione separata votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
 - Presenti: 7;

- Astenuti: 0;
- Votanti: 7;
- Favorevoli: 7;
- Contrari: 0;

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D. Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE

*IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Avv. Gian Carlo RAPETTI)*

Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (Mariella COLANINNO)*

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.TO Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Gian Carlo RAPETTI

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 03.01.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 17.01.2019

Dalla Residenza Comunale, li 03.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.....


IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all'originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI



COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
Provincia di ALESSANDRIA

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ANNO 2019
ALLEGATO DELIBERAZIONE CC N. 35/2018 DEL 20.12.2018***

IL PIANO FINANZIARIO

La redazione del Piano Finanziario della Tassa Rifiuti è stata di fatto resa obbligatoria per tutti i Comuni sul territorio nazionale con l'adozione della L. 147/2013: il legislatore ha infatti vincolato i Consigli Comunali ad adottare tariffe che consentissero la copertura integrale dei costi del servizio, i quali devono essere esposti all'interno del Piano Finanziario, introdotto dall'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.

Oltre alla Legge 147/2013 e al D.P.R. 158/1999, sono state emanate, nell'ambito del Progetto "Sviluppo della capacità di monitorare l'andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale", delle Linee Guida ministeriali aventi ad oggetto la redazione del Piano Finanziario e l'elaborazione delle tariffe TARI.

Dalle norme richiamate si desume che la metodologia di determinazione tariffaria si articola in quattro fasi:

- 1) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- 2) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- 3) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- 4) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Mentre le fasi 3) e 4) attengono alle delibere tariffarie, i primi due punti sono relativi al Piano Finanziario, nello specifico al prospetto economico – finanziario (PEF) che è parte integrante del Piano. In merito ai contenuti del Piano Finanziario, l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999 prescrive al comma 2 che esso debba comprendere:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre, come specificato dal comma 3, al Piano Finanziario deve essere allegata una relazione nella quale siano indicati:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2019

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziali CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 11.018,00
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 10.171,00
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 11.560,00
		AC altri costi (realizzazione eccentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 23.927,00
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 7.558,00
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		€ 20.715,00
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		€ 41.927,00
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		€
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		€ 11.451,00
	Acc Accantonamento		€
	R Remunerazione del capitale $R = r(KN_{n-1} + I_n + F_n)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KN _{n-1} capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente I _n investimenti programmati nell'esercizio di riferimento F _n fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo		€
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ Voce libera 2	€
	Voce libera 3	€	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4	€ Voce libera 5	€
	Voce libera 6	€	
Ipn	Inflazione programmata per l'anno di riferimento		%
Xn	Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn		%
Costi totali $\dot{O}T = \dot{O}TF + \dot{O}TV$	€ 138.327,00	TF - Totale costi fissi $\dot{O}TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$	€ 85.111,00
		TV - Totale costi variabili $\dot{O}TV = CRT + CTS + CRD + CTR$	€ 53.216,00

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	1.401.408,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	527.632,00	Kg totali	1.929.039,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\acute{O}Td = Ctuf + Ctuv$ € 125.877,57	% costi fissi utenze domestiche	91,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \acute{O}TF \times 91,00\%$	€ 77.451,01
		% costi variabili utenze domestiche	91,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \acute{O}TV \times 91,00\%$	€ 48.426,56
Costi totali per utenze NON domestiche	$\acute{O}Tn = Ctnf + Ctnv$ € 12.449,43	% costi fissi utenze non domestiche	9,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \acute{O}TF \times 9,00\%$	€ 7.659,99
		% costi variabili utenze non domestiche	9,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \acute{O}TV \times 9,00\%$	€ 4.789,44

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2019 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche					
Costi totali utenze domestiche $\acute{O}Td = Ctuf + Ctuv$	€	125.877,57	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€	77.451,01
			Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€	48.426,56

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche					
Costi totali utenze non domestiche $\acute{O}Tn = Ctnf + Ctnv$	€	12.449,43	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€	7.659,99
			Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€	4.789,44

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Domestica residenti - 1 componente	23.499,00	0,84	141,00	1,00	0,549181	50,598236
1 .2	Domestica residenti - 2 componenti	37.453,00	0,98	194,00	1,64	0,640711	82,981107
1 .3	Domestica residenti - 3 componenti	19.813,00	1,08	88,00	1,87	0,706090	94,618701
1 .4	Domestica residenti - 4 componenti	15.510,00	1,16	64,00	2,50	0,758393	126,495590
1 .5	Domestica residenti - 5 componenti	4.639,00	1,24	18,00	2,70	0,810696	136,615238
1 .6	Domestica residenti - 6 o più componenti	1.654,00	1,30	3,00	3,40	0,849923	172,034003
1 .1	Domestica residenti - 1 componente-100% q.variabile - capanni agric	1.657,00	0,84	51,00	1,00	0,549181	
1 .2	Domestica residenti - 2 componenti-100% q.variabile - capanni agric	12,00	0,98	1,00	1,64	0,640711	
1 .1	Domestica residenti - 1 componente-Riduzione compostiera-q.fissa	2.029,00	0,84	10,00	1,00	0,521722	50,598236
1 .2	Domestica residenti - 2 componenti-Riduzione compostiera-q.fissa	6.192,00	0,98	29,00	1,64	0,608676	82,981107
1 .3	Domestica residenti - 3 componenti-Riduzione compostiera-q.fissa	1.839,00	1,08	10,00	1,87	0,670786	94,618701
1 .4	Domestica residenti - 4 componenti-Riduzione compostiera-q.fissa	2.225,00	1,16	9,00	2,50	0,720474	126,495590
1 .5	Domestica residenti - 5 componenti-Riduzione compostiera-q.fissa	537,00	1,24	1,00	2,70	0,770161	136,615238
1 .1	Domestica residenti - 1 componente-Riduzione per dist.cassonetto ol	964,00	0,84	4,00	1,00	0,219672	20,239294
1 .2	Domestica residenti - 2 componenti-Riduzione per dist.cassonetto ol	1.396,00	0,98	16,00	1,64	0,256284	33,192443
1 .4	Domestica residenti - 4 componenti-Riduzione per dist.cassonetto ol	215,00	1,16	1,00	2,50	0,303357	50,598236

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	Musei; biblioteche; scuole; ass. luogh. culto	630,00	0,32	2,60	0,367173	0,227091
2 .2	Campeggi; distrib. carbur.; impianti sport.	628,00	0,67	5,51	0,768768	0,481260
2 .4	Esposizioni; autosaloni	1.455,00	0,30	2,50	0,344224	0,218357
2 .7	Case di cura e riposo	688,00	0,95	7,80	1,090045	0,681275
2 .8	Uffici; agenzie; studi professionali	850,00	1,00	8,21	1,147416	0,717086
2 .10	Negozi abbigl.; calzature; librerie; ferram	16,00	0,87	7,11	0,998252	0,621009
2 .11	Edicola; farmacia; tabaccaio; plurilicenza	110,00	1,07	8,80	1,227735	0,768618
2 .12	Attività artigian.; falegn.; idraul.; fabbro	704,00	0,72	5,90	0,826139	0,515323
2 .13	Carrozzeria; autofficina; elettrauto	202,00	0,92	7,75	1,055622	0,676908
2 .15	Attiv. artigian. produzione beni specific	10,00	0,55	4,50	0,631078	0,393043
2 .16	Ristoranti; trattorie; osterie; pizzer.; pub	434,00	4,84	39,67	5,553494	3,464898
2 .17	Bar; caffè; pasticceria	325,00	3,64	29,82	4,176595	2,604569

I costi per il servizio di raccolta e trasporto rsu, indicati per l'anno 2019, sono stati comunicati dal Consorzio di Bacino Alessandrino tramite la società A.M.V. igiene ambientale SPA. I corrispettivi comunicati sono stati riclassificati secondo quanto previsto dal DPR 158/1999, riportando almeno il 50% delle spese per il personale nei costi generali di gestione (CGG – costi fissi). Fino a tutto il 2018 il corrispettivo era invece determinato dal previgente contratto di servizio che prevedeva importi annui per servizio (raccolta indifferenziato, raccolta differenziato, spazzamento ecc.) derivanti dall'originario contratto sottoscritto nel 2006. Per l'attribuzione alla parte fissa e alla parte variabile, in mancanza di dettaglio, si individuava annualmente l'incidenza delle spese del personale sul servizio e si attribuiva il 50% di detta spesa ai costi generali di gestione.

I costi per il nuovo contratto di servizio sono stati forniti dal Consorzio Alessandrino di Bacino con dettaglio, per ogni prestazione, che distinguesse costi del personale, costi per beni e servizi, ammortamenti ecc. In questa fase, la società ha provveduto ad un'attenta ricognizione dei costi dei singoli servizi, determinando il nuovo corrispettivo per il Comune di Pecetto di Valenza.

In fase di redazione del piano finanziario i costi sono quindi stati attribuiti alla corretta componente (fissa o variabile) secondo la declaratoria prevista dal DPR 158/1999:

- I costi di ammortamento sono confluiti nei costi fissi (CK – costi d'uso del capitale)
- il 50% dei costi del personale è confluito nei costi fissi (CGG - costi generali di gestione)

Alla luce dei nuovi corrispettivi determinati sulla base della comunicazione trasmessa dal Consorzio di Bacino Alessandrino, il raffronto tra il previsionale 2018 e il previsionale 2019 evidenzia i seguenti scostamenti:

COSTI DEL SERVIZIO PECETTO DI VALENZA	previsionale 2018	previsionale 2019	differenza
CRT (Costi di raccolta e trasporto RSU)	32.745	10.171	-22.574
CTS (Costi di trattamento e smaltimento RSU)	8.530	11.560	3.030
CRD (Costi di raccolta differenziata per materiale)	66.138	23.927	-42.211
CTR (Costi di trattamento e riciclo)	6.897	7.558	661
CSL (Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche)	14.590	11.018	-3.572
CARC (Costi amministrativi di accertamento, riscossione)	20.643	20.715	72
CGG (Costi generali di gestione)	35.831	41.927	6.096
CCD (Costi comuni diversi)	-374	0	374
AC (altri costi)	0	0	0
CK (Costi d'uso del capitale)	0	11.451	11.451
TOTALI	185.000	138.327	-46.673

Per quanto riguarda il servizio di trattamento e smaltimento nel corso dell'assemblea dei soci Aral del 21/11/2018 la società ha provveduto a illustrare la proposta di adeguamento tariffario poi formalizzata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata via Pec ai soci in data 22/11/2018. Le motivazioni degli adeguamenti tariffari per tipologia di costi sono contenute nel verbale CDA sopra citato dell'ARAL SPA società che gestisce le fasi di trattamento e smaltimento del ciclo rifiuti.

Le tariffe applicate a livello comunale a decorrere dall'anno 2019 saranno le seguenti.

TIPOLOGIA RIFIUTO	C.E.R.	2018 €/ton	2019 €/ton
Carta e cartone	20.01.01	0,00	0,00
Metallo	20.01.40	0,00	0,00
Vetro	20.01.02	0,00	0,00
Plastica/Imballaggi post consumo	20.01.39	0,00	0,00
Rifiuti alluvionali	17.09.04	132,21	132,21
Legno misto 2° qualità	20.03.99	0,00	0,00
Legno pulito	20.01.38	0,00	0,00
Pneumatici	16.01.03	111,04	180,00
Rifiuti ingombranti	20.03.07	140,00	220,00
Pile	20.01.34	0,00	0,00
Oli e grassi	20.01.25	0,00	0,00
Assimilabili edili	20.03.99	140,00	160,00
Assimilabili residuali	0.00.00	140,00	160,00
Altri imballaggi in plastica	20.01.39	123,95	160,00
Imballaggi in materiali misti ufficio TIA	20.01.39	140,00	160,00
Rifiuti cimiteriali	20.02.03	132,21	132,21
Bombole gas scariche	20.01.99	0,00	0,00
Tessili abbigliamento	20.01.10 20.01.11	0,00	0,00
Rifiuti alimentari/agricoli	02.03.04 20.01.08	30,99	50,00
Farmaci e medicinali	20.01.32	0,00	0,00
RAEE (frigoriferi, televisori, computer)	20.01.36	0,00	0,00
Tubi fluorescenti	20.01.21 20.01.23	0,00	0,00
Fusti etichettati T e/o F		1.030,00	1.030,00
RUP	15.01.10	1.030,00	1.030,00
Colle e coloranti		1.030,00	1.030,00
Toner esausto		2.065,80	2.065,80
Sovvalli da TMB extra AL	19.12.12	140,00	140,00
Rifiuto Urbano Indifferenziato	20.03.01	140,00	160,00
Rifiuti da pulizia strade e ceneri	20.03.03 20.01.41	140,00	140,00
FOS da TMB extra AL	19.05.03 19.05.01	80,00	110,00
Rifiuto organico da RD	20.01.08	80,00	110,00
Rifiuto ligneo celluloso (ramaglie)	20.02.01	25,82	50,00
Sovvalli da tritovagliatura	19.12.12	140,00	160,00

Il piano finanziario della TARI è connotato da una sensibile variazione in diminuzione, dovuta all'aumento della percentuale di differenziazione della raccolta, al calo della quota consortile posta a carico del Comune di Pecetto di Valenza e ad una generale revisione delle spese di raccolta da parte del Consorzio di Bacino dei rifiuti e della società A.M.V. Igiene Ambientale SRL di Valenza e quindi di una puntuale attribuzione dei costi, di diverse economie sull'organizzazione dei servizi.

Il servizio è stato suddiviso analiticamente per determinare le singole componenti di costo e attribuendo i costi generali a ogni comune in base ai servizi resi e alla popolazione servita, il tutto ha compensato ampiamente l'aumento dei costi di smaltimento deliberati dall'ARAL SPA.